

Iva, la Ue cerca nuove detrazioni

L' imposta sul valore aggiunto ha festeggiato nel 2004 i cinquant'anni da quando venne ideata in Francia, per poi propagarsi a tutta l'Unione europea ed essere anche utilizzata in Paesi non aderenti come parametro di riferimento per una tassazione sui consumi. L'imposta nasce in un'ottica di specializzazione delle attività d'impresa, sia all'interno del Paese che verso i Paesi terzi, evitando le tassazioni "a cascata", tanto più numerose quanti sono i passaggi di beni e servizi dall'una all'altra impresa, prima di arrivare al consumatore finale.

In questo contesto, il sistema delle esenzioni "senza diritto a detrazione" — come si chiamano nelle direttive comunitarie per distinguerle dalle esenzioni con detrazione, che noi chiamiamo "non imponibilità" — rappresenta una rilevante anomalia, che riporta il sistema della tassazione indiretta ai tempi delle imposte a cascata. Infatti il soggetto che pone in essere operazioni esenti paga l'Iva sugli acquisti di beni e servizi, imposta che non essendo detraibile aumen-

natura di intermediario degli operatori di settore. La seconda veniva dalle modalità di gestione dell'epoca storica dell'Iva, in quanto ogni impresa aveva al suo interno tutte le risorse occorrenti, prima fra tutte l'area informatica.

Il problema si amplia con l'internazionalizzazione di questi settori, e con l'ulteriore problema, ora sottoposto alla Corte di giustizia europea (causa C-210/04), di qualificare come operazione rilevante ai fini Iva anche l'addebito tra stabili organizzazioni situate in Paesi diversi. Se, ad esempio, un gruppo bancario europeo ha una società di informatica centralizzata in un Paese, le controllate di ogni Stato devono autofatturare il servizio (risoluzione 164/2001), subendo il costo dell'Iva, mentre se questa situazione riguarda stabili organizzazioni, dovrà essere chiarito se ricorrano o meno i presupposti del reverse charge, con il relativo onere. Nel settore specifico venne inserita nella VI direttiva una norma di esenzione per i servizi infragruppo o in ambito consortile, che l'Italia ha recepito nell'articolo 6 della legge 133/99, ma che non risolve il problema del vero outsourcing, che è tale solo se affidato a soggetti esterni al gruppo.

Da tempo la Commissione europea sta studiando un nuovo sistema di tassazione Iva delle attività finanziarie e assicurative. Nel corso degli anni 90, lo studio ebbe ad oggetto un sistema, detto del cash flow, che aveva trovato l'avversione sia degli operatori che delle amministrazioni finanziarie, e pertanto non portò a risultati concreti.

L'importanza dell'argomento, nella prospettiva della riduzione dei costi attraverso aggregazioni internazionali e l'affidamento di servizi all'esterno, ha spinto la Commissione europea a indire una gara pubblica per la formulazione di un nuovo studio, anche nell'interesse dei clienti imprese, che di fatto trovano nel costo del denaro o delle coperture assicurative anche la quota di Iva non detratta dai fornitori di questi servizi. Fermo restando il principio dell'esenzione, si tratterà in particolare di concedere il diritto alla detrazione, se non altro sulla quota dei proventi dai servizi resi a soggetti di imposta. In tal senso si registra l'esperienza della Nuova Zelanda, ormai in atto dal 1985 (C. Amand e V. Lenoir in Banques et Droit).

RAFFAELE RIZZARDI

Indetta la gara per uno studio su servizi finanziari e assicurativi

ta il costo dell'attività di impresa affidata a terzi.

Per fare un esempio, quando c'è stata la modifica delle procedure software per il passaggio al 2000, piuttosto che all'euro, l'impresa industriale o commerciale, che può detrarre l'Iva, ha speso 1.000; quella bancaria e assicurativa, che pone in essere attività esenti, ha sostenuto — senza alcuna logica — un costo di 1.200.

L'elenco delle attività esenti, che nella legge Iva (Dpr 633/72 e successive modificazioni) è contenuto nell'articolo 10, ha essenzialmente per oggetto una serie di servizi ad alto valore aggiunto, in quanto l'onere del lavoro è rilevante, che sono indirizzati direttamente al pubblico: si pensi all'ambito sanitario e a quello scolastico.

Vi figurano peraltro i servizi finanziari e assicurativi, per una doppia serie di ragioni. La prima riguarda la difficoltà di stabilire una corretta base imponibile per individuare il valore del servizio prestato, data la